



COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 - Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 -
Codice fiscale 80009750649 ---- Partita Iva 00286270640 -

Pec protocollo.marzanodinola@asmepec.it -email : segreteria@libero.it

---sito web. <http://www.comune.marzanodinola.av.it/>

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Competenze del Servizio Sport

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - CONCESSIONI IN USO

- Art. 6 - Concessione in uso degli impianti sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche
- Art. 14 - Sospensione delle concessioni in uso
- Art. 15 - Revoca delle concessioni in uso

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE A TERZI

- Art. 16 - Affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 17 - Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi rilevanza economica
- Art. 18 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 19 - Revoca delle concessioni di gestione
- Art. 20 - Contabilità e rendiconto

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Norme transitorie
- Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Marzano di Nola e delle attrezzature in essi esistenti.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e culturale per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società, Associazioni Sportive, Associazioni di promozione sociale, Società Cooperative Sociali, Associazioni ONLUS e di Volontariato, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare, manifestazioni orientate alla diffusione e alla promozione dell'attività sportiva, ginnica e corporea in tutte le sue forme;
- l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti e giovani;
- l'attività sportiva e ricreativa per le Scuole comunali di ogni ordine e grado;
- l'attività motoria e ricreativa a favore delle persone diversamente abili, anziani e persone con particolari fragilità psicosociali;
- l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi.

1. Gli impianti di proprietà dell'Ente che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.

2. Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici sono individuati come impianti di rilevanza sociale.

3. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale.

Art. 3 - Competenze degli organi del Comune.

1. Il Consiglio Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi comunali e definisce, con il presente regolamento la disciplina generale dell'utilizzo degli impianti.

2. la Giunta Comunale:

- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

3. Il Settore Tecnico ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Responsabile del Settore Tecnico comunale, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive di indirizzo emanate dall'Amministrazione, inoltre il Settore Tecnico:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi.

1. Il Comune gestisce direttamente o tramite affidamento della gestione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità nonché a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 - Modalità di gestione.

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

1. Gestione diretta - concessione in uso delle strutture e degli impianti sportivi;
2. Affidamento della gestione a terzi

CAPO III - GESTIONE DIRETTA - CONCESSIONI IN USO

Art. 6 - Concessione in uso degli impianti sportivi

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in via preferenziale:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
 - scuole di ogni ordine e grado,
 - aggregazioni spontanee di cittadini;
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Ente devono pervenire al protocollo generale del Comune utilizzando la modulistica predisposta dal Settore comunale competente.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate, salvo la fase transitoria:
 - a) Entro il 30 giugno di ogni anno, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera stagione sportiva;
 - b) Almeno 15 (quindici) giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Le concessioni in uso, rilasciate con atto del Responsabile del Settore Tecnico non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
4. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono formulati dal Settore Tecnico e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
5. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata

la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati (a periodi transitori).

Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni in uso.

1. Il Settore tecnico del Comune, in presenza di più domande di concessione in uso, relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel territorio comunale, secondo il seguente ordine di priorità:

- le Scuole di ogni ordine e grado;
- le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
- le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
- le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
- le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
- tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

2. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

Art. 9 - Concessioni in uso temporanee a singoli cittadini e altri soggetti.

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti: ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative Sociali, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici.

1. Il Comune dispone, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture Sportive annesse agli Istituti Scolastici di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune - Settore Tecnico e, contemporaneamente, al Dirigente Scolastico competente.

3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.

4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine cronologico della presentazione dell'istanza di concessione.

5. Il Comune dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Dirigente Scolastico di appartenenza. L'eventuale diniego di consenso, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile del Settore Tecnico, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, su richiesta

motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati.

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune assegna al richiedente un solo impianto per disciplina.

2. La domanda deve contenere:

l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;

- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;

- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;

- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;

- l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;

- formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:

■ ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

■ a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;

■ a segnalare tempestivamente al Settore Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

■ ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;

■ a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;

■ a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;

■ a munirsi di specifica polizza assicurativa per le attività oggetto della concessione e/o in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;

■ ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;

■ a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;

■ ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;

■ a munirsi a proprie spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;

■ a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;

■ ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;

■ a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune.

2. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport e altri

temi sociali tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, anche per il tramite di altre associazioni garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

3. Il Concessionario, ove necessario, è tenuto a mettere a disposizione del Comune, su semplice richiesta, gli impianti sportivi per manifestazioni organizzate dal Comune o poste sotto il suo patrocinio, a carattere cittadino, nazionale ed internazionale e deve consentire agli alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

4. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione - convenzione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.

5. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

6. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite protocollo generale, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto dei Soggetti richiedenti (compresi tra i possibili beneficiari previsti dal presente Regolamento) ovvero, dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del Settore Tecnico e che non ha subito modificazioni;
- polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
- certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 9, alla pratica dell'attività sportiva.

7. Il Settore competente provvede periodicamente, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità.

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

3. Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Ente non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale relativamente alle tariffe per l'anno di riferimento.

2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al

Settore Tecnico, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore.

3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. o sul c.c.b. intestato al Comune di Marzano di Nola - Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste nell'atto di concessione in uso.

4. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta al settore competente.

5. Nelle more dell'avvio della piena operatività del presente regolamento e della indicazione sulle tariffe, il Settore Tecnico provvederà a stimare una previsione dei costi e/o degli interventi necessari a garantire la piena funzionalità e gli stessi saranno sostenuti direttamente dai beneficiari.

Art. 14 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Responsabile del Settore Tecnico, con proprio provvedimento, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 15 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione - convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e dal Servizio competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO IV - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Art. 16 - Affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

1. Nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente ed efficace la gestione diretta delle strutture, l'Amministrazione Comunale può, mediante Deliberazione di Giunta Comunale, individuare, previa verifica della rilevanza economica degli stessi, gli impianti sportivi dell'Ente la cui gestione debba essere affidata a terzi con le modalità dettate dalla normativa vigente.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico provvede a porre in essere gli atti gestionali necessari all'affidamento nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento in linea con gli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale.

Art. 17 - Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi rilevanza economica

L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica viene effettuato nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario.
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.

Art. 19 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

Art. 20 - Contabilità e rendiconto

Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso ed agli affidamenti in gestione degli impianti sportivi successivi all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.